

NOTA INFORMATIVA

Oggetto: Accordo quadro per la riforma degli assetti contrattuali – 22 gennaio 2009

E' stato siglato il 22 gennaio 2009, tra il Governo e le Parti sociali il Protocollo di riforma del modello contrattuale, riguardante sia il settore pubblico che quello privato.

L'Accordo, il cui obiettivo è *“il rilancio della crescita economica, lo sviluppo occupazionale e l'aumento della produttività”*, ha carattere sperimentale, per una durata di quattro anni, e riforma il vigente regime dettato dal Protocollo del 29 luglio del 1993.

Notevoli sono le innovazioni introdotte dall'Accordo, alcune delle quali riguardano specificamente il settore del lavoro pubblico, che conserva delle peculiarità derivanti dalla specifica natura del soggetto datoriale.

Di seguito si riportano le novità più importanti del nuovo modello che incidono direttamente sul sistema contrattuale del pubblico impiego.

- Pur restando inalterato l'assetto della contrattazione collettiva, articolato su due livelli - il contratto collettivo nazionale e la contrattazione di secondo livello - cambia la durata dei contratti: il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria avrà durata triennale tanto per la parte economica che per la parte normativa (attualmente i contratti hanno valenza quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica).
- Cambia l'indicatore di riferimento per determinare la dinamica degli effetti economici: in sostituzione del tasso di inflazione programmata, si assume un nuovo indice revisionale costruito sulla base dell'IPCA (l'indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l'Italia), depurato dalla dinamica dei prezzi dei

beni energetici importati. L'elaborazione della previsione sarà affidata ad un soggetto terzo.

- Per quanto riguarda la definizione delle risorse nel settore del lavoro pubblico, la definizione del calcolo delle risorse da destinare agli incrementi salariali è demandata ai Ministeri competenti, previa concertazione con le Organizzazioni sindacali, nel rispetto e nei limiti della programmazione prevista dalla legge finanziaria, assumendo l'indice (IPCA), effettivamente osservato al netto dei prodotti energetici importati, quale parametro di riferimento per l'individuazione dell' indice previsionale, il quale viene applicato ad una base di calcolo costituita dalle voci di carattere stipendiale e mantenuto invariato per il triennio di programmazione (attualmente, la definizione delle risorse è unilaterale)
- Si prevede una verifica degli eventuali scostamenti tra gli indici programmati e quelli realmente osservati: nel settore del lavoro pubblico, tale verifica sarà effettuata alla scadenza del triennio contrattuale, previo confronto con le parti sociali, ai fini dell'eventuale recupero nel successivo triennio, tenendo conto dei reali andamenti delle retribuzioni di fatto dell'intero settore.
- Particolare attenzione, infine, viene dedicata alle misure fiscali connesse alla contrattazione decentrata, vi è uno specifico riconoscimento delle parti circa la necessità che vengano incrementate, rese strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello che collega incentivi economici al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed efficacia.

Nel settore del lavoro pubblico l'incentivo fiscale contributivo sarà concesso, gradualmente e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ai premi legati al conseguimento di obiettivi quantificati di miglioramento della produttività e qualità dei servizi offerti, tenendo conto degli obiettivi e dei vincoli di finanza pubblica.